



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRESIDENZA

N. DI PROT.73 int....

ROMA, LI 18 GEN. 2021

RISPOSTA A NOTA DEL N. ALL. N.

OGGETTO: LINEE GUIDA PER IL RILASCIO DELLE FORMULE ESECUTIVE
IN ATTUAZIONE DELL'ART. 23, COMMA 9-bis, DEL DECRETO LEGGE N.
137 DEL 28.10.2020, CONVERTITO IN LEGGE N. 176 del 18.12.2020

Ai Sigg. Presidenti delle sezioni Civili e Lavoro

Ai Sigg. Direttori amministrativi delle cancelleria delle sezioni Civili e Lavoro

Si trasmettono in allegato le linee guida di cui all'oggetto.

Il Dirigente Amministrativo

Caterina Straniera

Il Presidente Vicario del Tribunale

Antonino La Malfa

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

**LINEE GUIDA PER IL RILASCIO DELLE FORMULE ESECUTIVE
IN ATTUAZIONE DELL'ART. 23, COMMA 9-bis, DEL DECRETO LEGGE N. 137
DEL 28.10.2020, CONVERTITO IN LEGGE N. 176 del 18.12.2020**

**Il Presidente Vicario del Tribunale ordinario di Roma
e il Dirigente Amministrativo del Tribunale ordinario di Roma**

Visto l'art. 23, comma 9-bis, del decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito in legge n.176 del 18.12.2020, che disciplina: il rilascio, ad opera del cancelliere, della copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria di cui all'articolo 475 del codice di procedura civile in forma di documento informatico; l'estrazione del suo duplicato informatico da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio; l'equivalenza all'originale delle copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico, quando munite dell'attestazione di conformità;

Considerato che, come disposto dal comma 1 del medesimo articolo 23, la disposizione di cui al comma 9-bis si applica fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e cioè fino al 31 gennaio 2021 (salvo successive proroghe), trattandosi di una deroga alla disciplina codicistica giustificata dall'emergenza epidemiologica in atto, dalla vigenza dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dal carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dall'elevata quantità di casi sul territorio nazionale;

Considerato che il rilascio delle copie di provvedimenti muniti di formula esecutiva telematica firmati digitalmente dal cancelliere è stato previsto, da una parte, al fine di limitare ulteriormente gli accessi agli Uffici giudiziari nel rispetto della salute di tutti gli operatori della giustizia e, dall'altra, di consentire la normale prosecuzione delle attività giudiziarie, tenendo conto della rilevanza che il rilascio delle formule esecutive riveste per l'attività del Tribunale e dell'elevato numero di avvocati interessati, sia in termini di richieste sia in termini di rilascio, incidendo in maniera considerevole sul numero di accessi quotidiani al tribunale;

Ritenuta la necessità di determinare le modalità per dare attuazione pratica alla nuova modalità di rilascio della copia esecutiva del titolo, anche avendo riguardo all'esigenza di tutelare il debitore, alla quale assolvono le ordinarie disposizioni del codice di procedura

civile, che richiedono in taluni casi che il titolo munito di formula sia esibito o consegnato all'ufficiale giudiziario o al giudice dell'esecuzione e che ne limitano la circolazione, consentendo il rilascio della seconda copia soltanto in particolari situazioni;

Dato atto dell'intervenuta interlocuzione con i rappresentanti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma;

Visto l'art 268 del DPR 115/2002 recante "Diritto di copia autentica", che al comma 1 bis prevede che il diritto di copia autentica non è dovuto nei casi previsti dall'articolo 16 bis, comma 9 bis, del decreto legge 18/10/2012 con modificazioni dalla legge 17/12/2012 n. 221;

Tutto ciò premesso

DETERMINANO QUANTO SEGUE

1. Gli avvocati che intendono richiedere la concessione della formula esecutiva su ogni atto giudiziario scansionato e presente nel fascicolo telematico inseriscono l'istanza nel corrispondente fascicolo telematico di PCT indicando **OBBLIGATORIAMENTE** nell'istanza generica "**RICHIESTA COPIE ESECUTIVE**" o inviano la loro richiesta via pec avente come oggetto "**RICHIESTA COPIE ESECUTIVE**" a quelle sezioni già così organizzate;
2. Nel caso di richiesta di esecutività di decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo, l'Avvocato allega su un unico pdf la scansione del ricorso, del decreto ingiuntivo della relata di notifica e la prova del perfezionamento della stessa, corredata dall'attestazione di conformità sottoscritta dallo stesso;
3. Nel caso di procedure di rilascio, l'avvocato potrà estrarre l'originale della convalida (atto esecutivo telematico) dopo aver allegato la scansione dell'atto introduttivo originale, della relata di notifica (telematica, tramite ufficiale giudiziario o in proprio) della prova del perfezionamento della stessa, corredata dell'attestazione di conformità sottoscritta dallo stesso;
4. Qualora non originariamente delegati (in caso di subentro di nuovo avvocato), al momento della suddetta richiesta, va allegata in PCT o nella pec la procura alle liti;
5. Il personale di cancelleria designato, verificate la regolarità dell'istanza e la completezza della documentazione a corredo, provvede a depositare nel fascicolo telematico l'originale del titolo richiesto con in calce la formula esecutiva, apponendovi la propria firma digitale e inviando comunicazione all'avvocato dell'avvenuto rilascio;

6. Il personale di cancelleria annota sul PCT **"Rilasciato primo titolo esecutivo"** che rappresenta l'esemplare ex art 476 c.p.c. ;
7. La formula esecutiva sarà su modello unico per tutto il tribunale (vedi allegato 1)
8. L'Avvocato estrae le copie con formula esecutiva che provvede ad autenticare utilizzando la seguente formula:

A) sull'esemplare che costituirà titolo ex art 476 c.p.c.:

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Avv. ... nella sua qualità di difensore di ... con sede in..... ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 bis, comma 9 bis, del DL 179/2012 come modificato dal 90/2014 convertito dalla legge 114/2014, attesta che la presente copia del provvedimento r.g. n. del giudice dott. emesso in data ... e spedito in forma esecutiva in data ... nel procedimento r.g. n. ... è conforme all'originale informatico presente nel fascicolo informatico dal quale è stato estratto.

Dichiara, sotto la propria responsabilità che la presente è LA SOLA copia spedita in forma esecutiva che intende azionare ex art. 476, comma 1, c.p.c.

B) sulle ulteriore copie:

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Avv. ... nella sua qualità di difensore di ... con sede in..... ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 bis, comma 9 bis del DL 179/2012 come modificato dal 90/2014 convertito dalla legge 114/2014, attesta che la presente copia del provvedimento r.g. n. del giudice dott. emesso in data ...e spedito in forma esecutiva in data ... nel procedimento r.g. n. ... è conforme all'originale informatico presente nel fascicolo informatico dal quale è stato estratto.

9. L'Avvocato dovrà provvedere, contestualmente alla richiesta della formula esecutiva, al pagamento in via telematica dei diritti di cancelleria, ove dovuti, secondo gli importi di cui allegato 7 del T.U. 115/2002 per il rilascio di atti esistenti nell'archivio informatico, in base al numero di pagine di cui è composto l'atto;
- 10 L'avvocato, munito del titolo esecutivo e delle copie come sopra estratti si potrà recare direttamente presso l'UNEP per richiedere l'esecuzione del provvedimento, rilasciando per iscritto la seguente dichiarazione: "Dichiaro sotto la mia responsabilità che quella presentata all'UNEP è la sola copia in forma esecutiva che intendo azionare" L'addetto

all'UNEP apporrà un visto in calce alla dichiarazione, che sarà depositata dall'avvocato unitamente alla nota di iscrizione a ruolo nel processo esecutivo;

- 11 L'UNEP, constatate la regolarità del titolo esecutivo e la conformità delle copie attestate dall'Avvocato nelle forme sopra descritte, procede per quanto di sua spettanza;
- 12 Le cancellerie **non accetteranno modalità di richiesta di atti da munirsi di formula esecutiva diversa da quella telematica in PCT sopra indicata**, ad eccezione delle parti che richiedono personalmente le copie esecutive, delle pubbliche amministrazioni che non accedono al PCT;
- 13 Ai sensi dell'art 476 c.p.c. non può spedirsi senza giusto motivo più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte;

RILASCIO DELLA SECONDA COPIA ESECUTIVA

- 14 L'autorizzazione al secondo (o successivo) titolo esecutivo continuerà ad essere richiesta con istanza ex art. 476, comma 2, c.p.c., da depositare con le modalità attualmente praticate:
 - a) nelle sezioni i cui giudici siano già delegati ad emettere l'autorizzazione (come nelle Sezioni Lavoro) con deposito nel fascicolo telematico del procedimento in cui è stato formato il titolo esecutivo; in tal caso dovrà indicarsi **OBBLIGATORIAMENTE** nell'istanza generica "**RICHIESTA AUTORIZZAZIONE RILASCIO SECONDA COPIA ESECUTIVA**" e allegarsi la documentazione necessaria, previo versamento dei relativi diritti ove non si versi in un'ipotesi di esenzione; concessa l'autorizzazione, la seconda copia esecutiva sarà rilasciata senza che occorra formulare anche l'istanza di cui al successivo paragrafo 15;
 - b) negli altri casi, con iscrizione nel Ruolo Volontaria Giurisdizione e contestuale deposito dell'istanza di autorizzazione e della documentazione necessaria, previo versamento dei relativi diritti; l'autorizzazione sarà rilasciata con decreto del Presidente del Tribunale o da persona da lui delegata;
- 15 Gli avvocati che intendono richiedere il rilascio della seconda copia esecutiva inseriscono l'istanza nel corrispondente fascicolo telematico di PCT, depositando anche la copia dell'autorizzazione ex art. 476 c.p.c. con relativa attestazione di conformità, indicando **OBBLIGATORIAMENTE** nell'istanza generica "**RICHIESTA SECONDA COPIA ESECUTIVA**" o inviano l'istanza, unitamente alla copia dell'autorizzazione ex

- art. 476 c.p.c., con relativa attestazione di conformità, via pec avente come oggetto **“RICHIESTA SECONDA COPIA ESECUTIVA”** a quelle sezioni già così organizzate;
- 16 Contestualmente alla richiesta della seconda formula esecutiva, l'avvocato dovrà provvedere al pagamento in via telematica dei diritti di cancelleria come da precedente paragrafo 9;
 - 17 Il personale di cancelleria designato, verificate la regolarità dell'istanza e la completezza della documentazione a corredo, provvede a depositare nel fascicolo telematico l'originale del titolo richiesto con in calce la ulteriore formula esecutiva, apponendovi la propria firma digitale e inviando comunicazione all'avvocato dell'avvenuto rilascio;
 - 18 Il personale di cancelleria annota sul PCT **“Rilasciato ulteriore titolo esecutivo”** che rappresenta l'esemplare ex art. 476, commi 2 e 3, c.p.c. ;
 - 19 La formula esecutiva rilasciata a seguito dell'autorizzazione ex art. 476, commi 2 e 3, c.p.c. sarà su modello unico per tutto il tribunale (vedi allegato 2);
 - 20 L'Avvocato estrae le copie con ulteriore formula esecutiva che provvede ad autenticare utilizzando la seguente formula:

A) sull'esemplare che costituirà titolo ex art 476, commi 2 e 3, c.p.c.:

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Avv. ... nella sua qualità di difensore di con sede in..... ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 bis, comma 9 bis, del DL 179/2012 come modificato dal 90/2014 convertito dalla legge 114/2014, attesta che la presente copia del provvedimento r.g. n. del giudice dott. emesso in data ... e spedito in ulteriore forma esecutiva in data ... nel procedimento r.g. n. ... è conforme all'originale informatico presente nel fascicolo informatico dal quale è stato estratto.

Dichiara, sotto la propria responsabilità che la presente è la seconda copia spedita in forma esecutiva ed è la sola che intende azionare ex art. 476, commi 2 e 3, c.p.c.

B) sulle ulteriore copie:

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Avv. ... nella sua qualità di difensore di con sede in..... ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 bis, comma 9 bis del DL 179/2012 come modificato

dal 90/2014 convertito dalla legge 114/2014, attesta che la presente copia del provvedimento r.g. n. del giudice dott. emesso in data ...e spedito in ulteriore forma esecutiva in data ... nel procedimento r.g. n. ... è conforme all'originale informatico presente nel fascicolo informatico dal quale è stato estratto.

- 21 L'avvocato, munito del titolo esecutivo e delle copie come sopra estratti si potrà recare direttamente presso l'UNEP per richiedere l'esecuzione del provvedimento, rilasciando per iscritto la seguente dichiarazione: "Dichiaro sotto la mia responsabilità che quella presentata all'UNEP è la seconda copia in forma esecutiva e la sola che intendo azionare";
- 22 L'addetto all'UNEP apporrà un visto in calce alla dichiarazione, che sarà depositata dall'avvocato unitamente alla nota di iscrizione a ruolo nel processo esecutivo;
- 23 L'UNEP, constatata la regolarità del titolo esecutivo e la conformità delle copie attestate dall'Avvocato nelle forme sopra descritte, procede per quanto di sua spettanza.

Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma dell'articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, equivalgono all'originale.

Il loro l'utilizzo non conforme a quanto stabilito in materia - oltre a determinare l'eventuale responsabilità civile e penale - potrebbe essere fonte anche di responsabilità disciplinare. Si invita pertanto il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma a valutare se dare inizio al relativo procedimento qualora abbia notizia di casi di utilizzo non conforme.

Il Presidente Vicario
del Tribunale ordinario di Roma
Antonino La Malfa

La Dirigente Amministrativa
del Tribunale ordinario di Roma
Caterina Strameri